

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 febbraio 2018.

Modalità del riaccertamento straordinario dei comuni, previsto dall'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale prevede che i comuni che non hanno deliberato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi previsto dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché quelli per i quali le competenti sezioni regionali della Corte dei conti o i Servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze hanno accertato la presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2017, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2018;

Visto l'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente le modalità del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 previste per gli enti in contabilità finanziaria soggetti al predetto decreto legislativo n. 118 del 2011;

Ravvisata l'opportunità di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 848, della legge n. 205 del 2017, all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente le modalità del riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti dei comuni che non hanno deliberato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi previsto dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o per i quali le competenti sezioni regionali della Corte dei conti o i Servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze hanno accertato la presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015;

Decreta:

Art. 1.

Comuni che non hanno ancora effettuato il riaccertamento straordinario

1. I comuni che non hanno ancora deliberato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi previsto dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con delibera della giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2017, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti, secondo le modalità definite dal comma 3.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 provvedono al riaccertamento straordinario dei residui antecedenti all'esercizio 2015 con riferimento alla data contabile del 1° gennaio 2018, attraverso:

a) la cancellazione definitiva dei propri residui attivi e passivi antecedenti all'esercizio 2015 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura, al fine della conservazione degli eventuali vincoli di destinazione;

b) la cancellazione dei propri residui attivi e passivi antecedenti all'esercizio 2015 cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate scadute alla data del 31 dicembre 2017. Non sono cancellati i residui imputati al titolo 9 «Entrate per conto terzi e partite di giro» e al titolo 7 «Uscite per conto terzi e partite di giro». Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011.

c) la conseguente variazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata e in spesa del bilancio dell'esercizio 2018, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera *b)*, se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2018 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alle lettere *a)* e *b)*;

d) la variazione del bilancio di previsione 2018-2020, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alle lettere *a)* e *b)*, della conseguente rideterminazione del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio e di altri eventuali accantonamenti, e della ridetermina-



zione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione di cui alla lettera c). In particolare, gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2018, 2019 e 2020 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

e) la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera b), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, dall'esercizio 2018 e successivi, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 3;

f) la rideterminazione del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione al 1° gennaio 2018, in considerazione della consistenza dei residui attivi al 1° gennaio 2018 a seguito della cancellazione dei residui attivi di cui alle lettere a) e b). L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2.

3. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 2, i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale differenza può essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Al riguardo si richiama l'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico.

4. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 2, i residui attivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui passivi reimputati nel medesimo esercizio, tale differenza è vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi. Nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si verifica tale differenza è effettuato un accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato.

5. L'operazione di riaccertamento di cui al comma 2 è oggetto di un unico atto deliberativo.

6. Al termine del riaccertamento straordinario di cui al comma 2 non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e esigibili. La delibera di giunta di cui al comma 1, cui sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo schema di cui agli allegati 1/C e 2/C, è tempestivamente trasmessa al Consiglio.

7. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario è ripianato secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno del 2 aprile 2015, a decorrere dall'esercizio 2018.

Art. 2.


Comuni che hanno già effettuato il riaccertamento straordinario

1. I comuni per i quali le competenti sezioni regionali della Corte dei conti o i Servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze hanno accertato la presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti al 2015 non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2017, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti, secondo le modalità definite dal comma 3.

2. I comuni che alla data del 1° gennaio 2018 hanno già provveduto ad adeguarsi alle segnalazioni della Corte dei conti o dei Servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze concernenti i residui risalenti agli esercizi antecedenti al 2015 non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015 non applicano le disposizioni del presente articolo e ripianano l'eventuale maggiore disavanzo derivante da tale adeguamento secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno del 2 aprile 2015, a decorrere dall'esercizio 2018.

3. Contestualmente all'approvazione del rendiconto 2017 e con riferimento alla data contabile del 1° gennaio 2018, i comuni di cui al comma 1, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono alle rettifiche riguardanti i residui risalenti agli esercizi antecedenti al 2015 non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015, oggetto di segnalazione delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti o dei Servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le seguenti modalità:

a) nella eventuale cancellazione definitiva dei propri residui attivi e passivi antecedenti all'esercizio 2015 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate oggetto di segnalazione delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti o dei Servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze. Per ciascun residuo passi-



vo eliminato in quanto non correlato ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura, al fine di consentire la conservazione degli eventuali vincoli di destinazione;

b) nella eventuale cancellazione dei propri residui attivi e passivi antecedenti all'esercizio 2015, cui non corrispondono obbligazioni scadute alla data del 31 dicembre 2017 oggetto di segnalazione delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti o dei Servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze. Non sono cancellati i residui imputati al titolo 9 «Entrate per conto terzi e partite di giro» e al titolo 7 «Uscite per conto terzi e partite di giro». Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011;

c) nell'eventuale reinserimento tra le scritture contabili dei residui attivi e passivi erroneamente cancellati in occasione del primo riaccertamento straordinario dei residui, oggetto di segnalazione delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti o dei Servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze. Le obbligazioni giuridiche scadute alla data del 31 dicembre 2017 sono inserite nelle scritture riguardanti i residui. Le obbligazioni giuridiche non scadute alla data del 31 dicembre 2017 sono accertate o impegnate con imputazione a ciascuno degli esercizi in cui sono esigibili. Le entrate erroneamente cancellate e riaccertate alla competenza dell'esercizio 2018 o successivi sono prioritariamente destinate alla copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione. Conseguentemente, l'ammontare del ripiano del disavanzo di ciascun esercizio è almeno pari a quello di tali entrate imputate all'esercizio.

d) nella conseguente eventuale determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2018, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera *b)*, se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2018;

e) nella variazione del bilancio di previsione 2018-2020, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alle lettere *a)* e *b)*, della conseguente rideterminazione del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio e di altri eventuali accantonamenti, e del risultato di amministrazione di cui alla lettera *d)*. In particolare, gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2018, 2019 e 2020 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

f) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera *b)*, a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, dall'esercizio 2018

e successivi, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 4;


g) nella rideterminazione del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione al 1° gennaio 2018, in considerazione della consistenza dei residui attivi al 1° gennaio 2018 a seguito della cancellazione dei residui attivi di cui alle lettere *a)* e *b)*. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011.

4. Nel caso in cui i residui passivi cancellati e reimputati ad un esercizio in attuazione del comma 3, lettera *b)* sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale differenza può essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Al riguardo si richiama l'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico.

5. Nel caso in cui i residui attivi cancellati e reimputati ad un esercizio in attuazione del comma 3, lettera *b)* sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui passivi reimputati nel medesimo esercizio, tale differenza è vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi. Nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si verifica tale differenza è effettuato un accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato.

6. L'operazione di riaccertamento di cui al comma 3 è oggetto di un unico atto deliberativo.

7. La delibera di giunta di cui al comma 3, dichiarata immediatamente esecutiva, a cui è allegato il prospetto riguardante la rideterminazione del risultato di amministrazione, secondo lo schema di cui all'allegato 2/C, è tempestivamente trasmessa al Consiglio. Nel caso in cui il riaccertamento straordinario determini la variazione del fondo pluriennale vincolato iscritto in bilancio, alla delibera di giunta è allegato anche il prospetto di cui all'allegato 1/C.



8. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario è ripianato secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno del 2 aprile 2015, a decorrere dall'esercizio 2018.

Art. 3.

Comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze

1. I comuni che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 1 e 2, forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - le informazioni concernenti il maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui entro trenta giorni dalla relativa delibera di giunta, attraverso la trasmissione del prospetto di cui all'allegato 2/C firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal responsabile finanziario e secondo le modalità definite dall'allegato A al presente decreto. Il prospetto è trasmesso per via telematica con il valore giuridico di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni.

2. L'allegato 2/C è trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, rielaborato in migliaia di euro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2018

Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO

ALLEGATO A

Il presente allegato riguarda i tempi e le modalità per la trasmissione delle informazioni riguardanti il maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'art. 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

A. Istruzioni generali

A.1. Modalità trasmissione.

Entro trenta giorni dalla delibera di giunta concernente il riaccertamento straordinario dei residui effettuato in attuazione dell'art. 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ciascun ente trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze il prospetto riguardante la rideterminazione del risultato di amministrazione allegato alla medesima delibera (è l'allegato 2/C al presente decreto), tramite l'applicazione web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it> predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dedicata anche al monitoraggio del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui.

Nell'applicativo del pareggio di bilancio, per il monitoraggio del maggiore disavanzo da riaccertamento straordinario l'ente deve selezionare nel riquadro «Attività in carico» per l'anno 2018 il modello di competenza 2/C tra quelli indicati e procedere alla compilazione. Dopo l'inserimento dei dati, il modello può essere variato o interrogato tra-

mite le rispettive funzioni «Gestione Modello/Acquisizione/Variazione Modello» e «Gestione Modello/Interrogazione/Cancellazione Modello» sempre selezionando l'anno 2018 nel menu «Esercizio Finanziario». Il modello continuerà ad essere visualizzato nel riquadro «Attività in carico» alla voce «2018 - Certificazione Digitale», con l'indicazione dello stato di lavorazione, fino al caricamento del modello firmato.

A.2 Utenze per la trasmissione dei prospetti.

Per la trasmissione dei prospetti possono essere utilizzate le utenze dell'applicazione web dedicata al pareggio di bilancio, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

L'applicazione web consente agli enti di poter effettuare, direttamente al sistema web, la richiesta di una nuova utenza attraverso la compilazione di una maschera per l'inserimento delle seguenti informazioni anagrafiche obbligatorie:

- a. nome e cognome delle persone da abilitare alla trasmissione dei dati;
- b. codice fiscale;
- c. ente di appartenenza;
- d. recapito di posta elettronica e telefonico.

A.3. Requisiti informatici per l'applicazione web dedicata al pareggio di bilancio

Per l'utilizzo del sistema web dedicato al monitoraggio del pareggio sono necessari i seguenti requisiti:

dotazione informatica: disponibilità di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (Internet Explorer 10 o superiore, Mozilla Firefox o Google Chrome); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe;


supporti operativi: le modalità di accesso al sistema e le istruzioni per l'utilizzo dello stesso sono disponibili nel sito internet della Ragioneria generale dello Stato, nella sezione dedicata al pareggio di bilancio <http://www.rgs.mef.gov.it> - Sezione «Pareggio bilancio», sotto la dicitura «Regole per il sito pareggio di bilancio».

A.4. Altri riferimenti e richieste di supporto

Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

assistenza.cp@mef.gov.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione; l'assistenza tecnica è disponibile, dal lunedì al venerdì, dalle 8,00 alle 18,00, con interruzione di un'ora tra le 13,00 e le 14,00;

info.arconet@mef.gov.it per i quesiti di natura amministrativa e/o normativa.



DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

GENNAIO 2018(1)

ALLA DATA DEL 1°

		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
INCREMENTO DEL FONDO PLURIENNALE IN ENTRATA DEL BILANCIO 2018			
Residui passivi antecedenti l'esercizio 2015 eliminati alla data del 1° gennaio 2018 e reimpegnati con imputazione agli esercizi 2018 o successivi	1		
Residui attivi antecedenti l'esercizio 2015 eliminati alla data del 1° gennaio 2018 e riaccertati con imputazione agli esercizi 2018 e successivi	2		
Incremento del Fondo pluriennale vincolato di entrata del bilancio 2018, pari a (3)={1}-{2} se positivo, altrimenti indicare 0	3	-	-

		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
IMPORTO DA AGGIUNGERE AL FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2018 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2019			
Residui passivi antecedenti l'esercizio 2015 eliminati alla data del 1° gennaio 2018 e reimpegnati con imputazione all'esercizio 2018	4		
Residui attivi antecedenti l'esercizio 2015 eliminati alla data del 1° gennaio 2018 e riaccertati con imputazione all'esercizio 2018	5		
Quota dell'incremento del Fondo pluriennale vincolato di entrata di cui al punto 3), utilizzata nel 2018, pari a (6)=(4)-(5) se positivo, altrimenti indicare 0	6	-	-
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (7)=(5)-(4) altrimenti indicare 0 ⁽²⁾	7		
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto all'incremento del FPV di entrata di cui al punto 3) e alle entrate riaccertate, pari a (4)-(6)-(3) se positivo		-	-
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2018 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2019 (8) = (3) -(6)+(7) .	8	-	-

		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
IMPORTO DA AGGIUNGERE AL FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2019 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2020			
Residui passivi antecedenti l'esercizio 2015 eliminati alla data del 1° gennaio 2018 e reimpegnati con imputazione all'esercizio 2019	9		
Residui attivi antecedenti l'esercizio 2015 eliminati alla data del 1° gennaio 2018 e riaccertati con imputazione all'esercizio 2019	10		
Quota dell'incremento del Fondo pluriennale vincolato di entrata di cui al punto 3), utilizzata nel 2019, pari a (11)=(9)-(10) se positivo, altrimenti indicare 0	11	-	-
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (12)=(10)-(9), altrimenti indicare 0 ⁽²⁾	12		
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto all'incremento del FPV di entrata di cui al punto 3) e alle entrate riaccertate, pari a (9)+(11)-(12) se positivo		-	-
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2019 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2020 (13) = (8) -(11)+(12)	13	-	-

		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
IMPORTO DA AGGIUNGERE AL FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2020 (e di entrata del bilancio 2021 se predisposto)			
Residui passivi antecedenti l'esercizio 2015 eliminati alla data del 1° gennaio 2018 e reimpegnati con imputazione all'esercizio 2020	14		
Residui attivi antecedenti l'esercizio 2015 eliminati alla data del 1° gennaio 2018 e riaccertati con imputazione all'esercizio 2020	15		
Quota dell'incremento del Fondo pluriennale vincolato di entrata di cui al punto 3), utilizzata nel 2020, pari a (16)=(14)-(15), altrimenti indicare 0	16	-	-
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (17)=(15)-(14) se positivo, altrimenti indicare 0 ⁽²⁾	17		
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto all'incremento del FPV di entrata di cui al punto 3) e alle entrate riaccertate, pari a (14)+(16)-(17) se positivo		-	-
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2020 (18) = (13) -(16)+(17)	18	-	-

(1) In caso di riaccertamento di residui attivi e passivi imputati ad altri titoli del bilancio, aggiungere al prospetto ulteriori colonne. Il riaccertamento straordinario dei residui è escluso solo per i residui attivi e passivi riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, cui non si applica il principio di competenza finanziaria potenziata.

(2) Indicare la quota dell'eccedenza dei residui attivi reimputati che è necessario accantonare per dare copertura ai residui passivi reimputati agli esercizi successivi se, in tali esercizi, il FPV accantonato in entrata del bilancio non è sufficiente.

RIEPILOGO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

	PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Entrate accertate reimputate al 2018	-	-
Entrate accertate reimputate al 2019	-	-
Entrate accertate reimputate al 2020	-	-
Entrate accertate reimputate agli esercizi successivi	-	-
TOTALE RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI	-	-
Impegni reimputati al 2018	-	-
Impegni reimputati al 2019	-	-
Impegni reimputati al 2020	-	-
Impegni reimputati agli esercizi successivi	-	-
TOTALE RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI	-	-



**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1 GENNAIO 2018
A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (*)**

Comune che ha già effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del d.lgs. 118/2011

SI	NO
-----------	-----------

	Risultati al 31 dicembre 2017 (1)	Variazioni effettuate in sede di riaccertamento straordinario (2)	Risultati al 1 gennaio 2018 (3)
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	-		-
<i>Residui attivi antecedenti l'esercizio 2015 cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate</i>			
<i>Residui attivi antecedenti l'esercizio 2015 cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili</i>			
<i>Residui attivi antecedenti l'esercizio 2015 inseriti in quanto erroneamente cancellati in occasione del primo riaccertamento straordinario ⁽⁴⁾</i>			
RESIDUI ATTIVI		-	-
<i>Residui passivi antecedenti l'esercizio 2015 cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate</i>			
<i>Residui passivi antecedenti l'esercizio 2015 cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili</i>			
<i>Residui passivi antecedenti l'esercizio 2015 inseriti in quanto erroneamente cancellati in occasione del primo riaccertamento straordinario ⁽⁴⁾</i>			
RESIDUI PASSIVI		-	-
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	-		-
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	-		-
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (A)	-	-	-

Variazione della composizione del risultato di amministrazione			
Parte accantonata			
Fondo crediti di dubbia esigibilità			-
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	-	-	-
Fondo perdite società partecipate	-	-	-
Fondo contezioso	-	-	-
Altri accantonamenti	-	-	-
Totale parte accantonata (B)	-	-	-
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			-
Vincoli derivanti da trasferimenti	-	-	-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-	-	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-	-	-
Altri vincoli	-	-	-
Totale parte vincolata (C)	-	-	-
Parte destinata agli investimenti			
Totale parte destinata agli investimenti (D)	-	-	-
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)			-
Maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui (F) ⁽⁵⁾		-	

(*) L'allegato è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, rielaborato in migliaia di euro.

1) Inserire i dati risultanti dall'allegato a) al rendiconto 2017.

2) Inserire le variazioni derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui: con il segno (-) le cancellazioni e le riduzioni degli importi al 31/12/2017 di cui alla colonna 1), con il segno (+) gli inserimenti e gli incrementi rispetto degli importi al 31/12/2017 di cui alla colonna 1)

3) Inserire i dati del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2018 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, di importo pari alla somma algebrica dei dati della colonna 1) e 2).

4) Voce valorizzata solo dai comuni che effettuano il riaccertamento straordinario a seguito di segnalazioni della competente sezione della Corte dei conti o dei servizi ispettivi.

5) La voce F rappresenta il maggiore disavanzo da riaccertamento straordinario, a condizione che voci E delle colonne (2) e (3) sono entrambe negative. Nel rispetto di tale condizione, se la voce E della prima colonna è >=0 il maggiore disavanzo F è uguale alla voce E della terza colonna. Se la voce E della prima colonna è <0 il maggiore disavanzo F è uguale alla voce E della seconda colonna. Se le voci E delle colonne (2) e (3) non sono entrambe negative, F=0 (non c'è maggiore disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui).

18A01309

